CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANATO, BUZZI, FINOCCHIARO, GIOMO, LEONE RAFFAELE, LOPERFIDO, NICOLAZZI, PICCIOTTO, RACCHETTI, VALITUTTI

Presentata il 24 marzo 1966

Proroga degli incarichi di insegnamento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 30 settembre 1966 scadrà la proroga annuale, disposta dalla legge 6 aprile 1965, n. 335, per gli incarichi triennali conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Alla stessa data scadranno anche gli incarichi triennali conferiti, a decorrere dal 1° ottobre 1963, in applicazione della stessa legge del 1961, n. 831, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, relativa agli insegnanti degli istituti professionali.

La proroga di cui sopra era stata accordata in attesa dell'approvazione di provvedimenti legislativi intesi a fronteggiare, in via eccezionale, le più impellenti esigenze della scuola nonché a dare una nuova e più completa regolamentazione al sistema di reclutamento degli insegnanti.

Poiché, data la complessità della materia, che implica la soluzione di vari problemi connessi, non è stato possibile tradurre in realtà – fino ad oggi – questi intendimenti, si rende necessario disporre una ulteriore proroga dei surriferiti incarichi di insegnamento, al fine di porre l'Amministrazione in condizione di assicurare una continuità didattica alla scuola, in attesa di una definitiva sistemazione del settore.

In considerazione del fatto che, con la cessazione della terza classe delle scuole di avviamento professionale, a decorrere dall'anno scolastico 1965-66, gli insegnanti tecnico-pratici, nonché quelli di economia domestica, non hanno avuto corrispondente possibilità di impiego nella scuola media, si ritiene opportuno che dalla proroga anzidetta venga escluso l'incarico per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, al fine di favorire un reimpiego degli insegnanti tecnico-pratici in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con sca-

denza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.